



Il Ministro dell'istruzione e del merito
di concerto con
il Ministro dell'interno
e con
il Ministro dell'economia e delle finanze

- VISTO l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- VISTA la legge 7 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- VISTI la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*» e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*»;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;
- VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*»;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante «*Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*»;
- VISTI il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, , che ha istituito il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,



- VISTA la legge 4 marzo 2024, n. 25 recante «*Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico*»;
- VISTO in particolare, l'art. 1, comma 1 della menzionata legge n. 25 del 2024 che prevede che «*Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico.*»;
- CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo comma 1 dell'art. 1 della legge n. 25 del 2024, «*Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che è costituito nel rispetto della parità di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.*»;
- ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella seduta del 23 gennaio 2025 (Rep. atti n. 7/CSR del 23 gennaio 2025);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2023, n. 300

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 marzo 2024, n. 25, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (di seguito «Osservatorio»).
2. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Articolo 2

(Compiti dell'Osservatorio)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 4 marzo 2024, n. 25, all'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del



personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;

- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
- d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
- e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
- g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
- h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
- i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.

Articolo 3

(Composizione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio è costituito come segue:
 - a) otto rappresentanti designati dal Ministero dell'istruzione e del merito;
 - b) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;
 - c) un rappresentante designato dal Ministero della giustizia;
 - d) un rappresentante designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui uno per ciascuna delle aree geografiche del Nord, Centro e Sud Italia;
 - f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate tra quelle ammesse alla contrattazione collettiva;
 - g) due rappresentanti degli studenti designati dall'Ufficio di coordinamento nazionale del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte;
 - h) due rappresentanti dei genitori designati dal Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola;
 - i) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
2. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sulla base delle designazioni effettuate, nel rispetto della parità di genere, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo. Nel medesimo decreto si provvede anche all'individuazione del Presidente di cui al successivo articolo 4.
3. La durata in carica dei componenti dell'Osservatorio è di tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta.



4. In caso di cessazione anticipata della carica di uno dei componenti, l'Amministrazione, ente o organizzazione di appartenenza ne dà comunicazione al Ministero dell'istruzione e del merito che provvede alla sua sostituzione con decreto del Ministro.
5. I componenti nominati in sostituzione restano in carica fino alla scadenza originaria del mandato dei componenti sostituiti.

Articolo 4 (Il Presidente)

1. Il Presidente, individuato tra gli otto componenti nominati in rappresentanza del Ministero dell'istruzione e del merito, svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca, con un preavviso di almeno sette giorni fatti salvi i casi di urgenza, le sedute dell'Osservatorio e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenendo conto di eventuali specifiche proposte pervenute in forma scritta da almeno cinque dei suoi componenti;
 - b) coordina le attività dell'Osservatorio;
 - c) cura le comunicazioni dell'Osservatorio con il Ministero dell'istruzione e del merito e le altre Amministrazioni competenti in materia.

Articolo 5 (Funzionamento dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio definisce, all'inizio dell'anno, su proposta del Presidente, un programma annuale di interventi, iniziative e azioni attuative.
2. Le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal Presidente o da un suo delegato e possono svolgersi anche da remoto purché risulti garantita la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, sugli argomenti oggetto di riunione.
3. I rappresentanti delle Amministrazioni, in caso di impossibilità a partecipare, potranno essere sostituiti da un supplente, previa comunicazione scritta del nominativo al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito.
4. Le riunioni dell'Osservatorio sono validamente costituite ai fini deliberativi se risulta presente il Presidente o suo delegato e almeno la metà degli altri componenti. L'Osservatorio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto espresso dal Presidente o, in caso di assenza, dal suo delegato vale doppio.
5. Il contenuto di ciascuna riunione è oggetto di verbalizzazione.
6. I verbali delle riunioni dell'Osservatorio sono approvati a maggioranza dai componenti presenti nella relativa seduta.
7. Per lo svolgimento di specifiche attività o per l'elaborazione di specifiche proposte connesse all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio può operare per gruppi di lavoro. I gruppi svolgono le attività loro affidate e relazionano sui risultati all'Osservatorio che discute e delibera in merito.
8. L'Osservatorio può richiedere la collaborazione delle strutture e degli Uffici del Ministero dell'istruzione e del merito per l'acquisizione di dati o elementi informativi utili all'esercizio dei suoi compiti istituzionali.
9. Al termine di ciascun anno, l'Osservatorio predispone una relazione rappresentativa delle attività svolte e dei risultati conseguiti e contenente l'eventuale formulazione di proposte operative. La relazione è trasmessa al Ministero dell'istruzione e del merito e alle altre Amministrazioni competenti entro il 31 gennaio dell'anno successivo anche ai fini dell'invio alle Camere ai sensi dell'art. 1, comma 4, l. 4 marzo 2024, n. 25.
10. L'Osservatorio può comunque trasmettere in qualsiasi momento al Ministro dell'istruzione e del merito, per il tramite del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, proposte e suggerimenti nell'ambito delle funzioni di propria competenza.



Articolo 6
(*Supporto amministrativo*)

1. Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione e del merito assicura il supporto tecnico-amministrativo e organizzativo all'Osservatorio per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Art.7
(*Oneri*)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio non dà diritto ad alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento comunque denominato.

Articolo 8
(*Disposizioni finali*)

1. Il presente decreto trova applicazione a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

GIUSEPPE VALDITARA



Firmato digitalmente da VALDITARA
GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

MATTEO PIANTEDOSI

Firmato Digitalmente da/Signed by:
MATTEO PIANTEDOSI
Ministro dell'Interno
In Data/On Date:
mercoledì 19 febbraio 2025 17:42

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

GIANCARLO GIORGETTI

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti
2025-08-04 13:49:03 +0200

